



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 110
Informativa

OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.

Depenalizzazione.

Intervento legislativo “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”. VII[^] parte.

Legge 15 luglio 2009, n. 94 ⁽¹⁾.

Con il provvedimento in oggetto, sono stati incrementati i limiti edittali, delle sanzioni amministrative pecuniarie, contemplati dagli articoli 10 e 114, della legge n. 689/81.

Si riporta - qui di seguito - il testo coordinato delle norme indicate [le modifiche apportate sono riportate in carattere *grassetto corsivo*].

Tali modifiche hanno efficacia a far data dal **8 agosto 2009**.

L. n. 689/81 - Modifiche al sistema penale

VECCHIO TESTO	TESTO IN VIGORE DAL 08/08/2009
<p>Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)</p> <p>La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore ad € 6 e non superiore ad € 10.329. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.</p>	<p><i>Art. 10 (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)</i></p> <p><i>La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore ad € 10 e non superiore ad € 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.</i></p>

VECCHIO TESTO	TESTO IN VIGORE DAL 08/08/2009
<p>Art. 114 (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)</p> <p>Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.</p> <p>Le altre sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad € 2 o nel massimo ad € 5 sono elevate rispettivamente ad € 2 e ad € 5.</p> <p>Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.</p>	<p><i>Art. 114 (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie)</i></p> <p><i>Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.</i></p> <p><i>Le altre sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad € 20 o nel massimo ad € 50 sono elevate rispettivamente ad € 20 e ad € 50.</i></p> <p><i>Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.</i></p>

./SG/RB

Addi, 06/08/09

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Piero VERGANTE

(1) - Pubblicata sulla G.U. n. 170 del 24/07/2009 (S.O. n. 128).